



**R e p u b b l i c a I t a l i a n a**  
**In nome del Popolo italiano**  
**La Corte d'appello di Napoli**  
**Sezione persona e famiglia**

in persona dei magistrati

dr. Alessandro Cocchiara – presidente

dr. Massimo Sensale – consigliere est.

dr. Annamaria D'Andrea – consigliere

ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. [REDACTED] 2016 RG, in materia di *attribuzione della protezione internazionale* (appello contro *Tribunale di Napoli 8 maggio 2016*), vertente

tra

[REDACTED] c.f. [REDACTED] nato il [REDACTED] in Armenia, elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Cavour 139, presso lo studio dell'avv. Luigi Migliaccio (c.f. [REDACTED] pec [luigimigliaccio@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:luigimigliaccio@avvocatinapoli.legalmail.it)), che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di appello, appellante

e

**MINISTERO DEGLI INTERNI - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta**, appellato non costituito

con l'intervento del

**PROCURATORE GENERALE** in sede.

Conclusioni

Le parti presenti hanno concluso come da verbale del 15.02.17.

Svolgimento del processo

[REDACTED] propone appello contro l'ordinanza 8 maggio 2016 con la quale il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal medesimo al provvedimento di diniego della Commissione Territoriale di Ca-

Firmato Da: COCCHIARA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a4e2a78a804fca73261b6fae88b60af1 - Firmato Da: SENSALE MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56f941bfd3cfa1c38ef4e718a528c06



serta per il riconoscimento della protezione internazionale, gli ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria ed ha confermato invece il diniego dello status di rifugiato secondo la convenzione di Ginevra e della protezione sussidiaria.

L'appellante chiede riconoscersi lo status di rifugiato o, in subordine, la protezione sussidiaria.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.

All'udienza del 15.02.17 la Corte ha riservato la decisione con termine di sessanta giorni per la comparsa conclusionale, scaduto il 18.04.17.

#### Ragioni della decisione

**1** ~ Si sostiene nell'atto di appello che: il richiedente era stato costretto a lasciare l'Armenia per motivi politici; infatti, nel 2003 era coinvolto nei disordini che si scatenarono durante le elezioni presidenziali vinte da Robert Kocharian; nel 2005 il richiedente aveva denunciato brogli elettorali avvenuti durante il referendum per la modifica della costituzione; nel gennaio 2012 era stato arrestato, detenuto e torturato; il richiedente ha documentato (in sede amministrativa e giurisdizionale) l'attività politica svolta e i suoi arresti; il giudice di primo grado non ha operato alcun riscontro delle circostanze dedotte; la verifica di tali circostanze, contestualizzate con l'andamento della vita politica in Armenia (ove gli osservatori europei da anni segnalano brogli elettorali, mancanza di cooperazione da parte della commissione elettorale, scarsi controlli di liste e cabine elettorali), avrebbero comportato e comportano il riconoscimento dello *status* di rifugiato o, per il concorrente rischio di danno grave, di avente diritto alla protezione sussidiaria, con riferimento ai soli presupposti di cui alla lettera b) dell'art. 14 (rischio di trattamenti inumani e degradanti) e non a quelli di cui alla lettera c).

**2** ~ Ritiene la Corte che non possa riconoscersi all'appellante lo *status* di rifugiato, il quale spetta a chi sia perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica. Postula, ai sensi dell'art.7 d.lgs. 251/2007, che gli atti di persecuzione siano sufficientemente gravi per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti fondamentali (in particolare dei diritti per cui è esclusa qualsiasi deroga ai sensi dell'art. 15 paragrafo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) o costituire la somma di diverse misure tra cui la violazione di diritti umani, il cui impatto sia tale da rappresentare una violazione grave dei diritti fondamentali; e possono



tradursi in atti di violenza fisica o psichica tra cui la violenza sessuale, in provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; in azioni giudiziarie o in sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, in azioni giudiziarie conseguenti al rifiuto di prestare il servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini di guerra o contro l'umanità; in atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Tali presupposti non sussistono nel caso in esame – comunque riferito esclusivamente a persecuzioni per motivi politici – e non emergono neppure da quanto prospettato nell'atto di appello in merito alla vicenda personale di [REDACTED].

[REDACTED] Si legge infatti nell'atto di appello (pag. 4) di accadimenti molto distanziati nel tempo: un impegno nell'attività elettorale nel 2003, da cui si salta direttamente al 2012, per poi ritornare al novembre 2005. Riferisce l'appellante di essere stato condannato “a un anno e mezzo” nel maggio 2003 “per la legge 225.4”, “per aver parlato male con un poliziotto” (ma vedremo più avanti che la fattispecie concreta era molto meno evanescente). Il richiedente spiega di aver contrastato l'elezione di Robert Kocharian, smascherando brogli elettorali, tanto che il suddetto Kocharian, vincitore in altre città, era stato invece sconfitto a Meزامor. Per questo il richiedente avrebbe attirato l'attenzione della polizia, tanto da essere arrestato e condannato. Aggiunge il richiedente che il generale della polizia gli promise di rilasciarlo se non avesse partecipato al secondo turno delle elezioni. Ed infatti, [REDACTED] dopo aver firmato due documenti (di impegno a non partecipare al secondo turno elettorale e a non chiedere giustizia per altre persone arrestate), fu rilasciato. Segue un racconto assai confuso, nel quale il richiedente appare come personaggio in vista, tanto da interloquire con rappresentanti dell'OSCE (verosimilmente *Organization for Security and Co-operation in Europe*), membro di commissioni e consigli abilitati al controllo delle operazioni elettorali, membro di organizzazioni politiche (“nel 2004 sono entrato in un altro partito”), arrestato e condannato ai sensi dell'art. 225 del codice penale in seguito ad uno “scontro con la polizia”, con vasta risonanza sulla stampa. Nel frattempo vi sarebbero stati due espatri e due rientri del richiedente (“non potevo stare fuori a vedere un paese che sta in mano a ladri e assassini e così sono tornato”). In occasione di un referendum costituzionale nel novembre 2005, vi sarebbero stati ancora brogli in danno



dei partiti di opposizione [REDACTED] dopo aver denunciato il fatto, sarebbe stato picchiato e della cosa avrebbero dato notizia i giornali. Il richiedente avrebbe avuto ulteriori minacce, tanto da essersi nascosto, aiutato dal vice presidente del partito, Hraci Sargsian, che lo avrebbe aiutato a scappare.

Dopo un intervallo di vari anni, su cui [REDACTED] nulla ha riferito, le persecuzioni sarebbero riprese nel 2011, allorché il richiedente, recatosi a Tizerna Qabir per la commemorazione del genocidio armeno, si sarebbe imbattuto in una “squadra della sicurezza” del “figlio di Nahapet Ghevorquian”, che lo avrebbe catturato, segregato in una cantina per dieci giorni e riempito di botte.

In definitiva, difetta, per il riconoscimento dello status di rifugiato, una sufficiente personalizzazione del rischio che, nonostante le apparenze, ha riguardato il richiedente non *intuitu personae*, ma (tre volte in un decennio) solo quando egli si è impegnato in specifiche e vivaci iniziative di contrasto agli asseriti brogli elettorali. Dal racconto dell'appellante, si desume infatti che questi sia stato colpito da provvedimenti restrittivi e da probabili soprusi solo quando – ed in quanto – impegnato attivamente in competizioni elettorali, svoltesi con modalità non irreprensibili rispetto ai canoni della civiltà occidentale. Ma non è dato riscontrare un intento persecutorio diretto contro la persona di [REDACTED] in quanto tale, ispirato cioè da motivi personali e non invece legati ad attività di contrasto e intralcio, non sempre pacifico, alla gioiosa macchina da guerra del partito di governo. Ne dà la riprova lo stesso appellante, là dove sembra che negli intervalli tra una tornata elettorale e l'altra non sia stato disturbato dalle autorità di polizia e sia uscito e rientrato nel paese senza apparenti problemi. A un certo punto ha pure cambiato partito, sicché è difficile identificarlo con una posizione ideologica costante, in ipotesi perseguitata.

3 ~ È pur vero, tuttavia, che l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007, l'esposizione al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione,



non deve avere i caratteri più rigorosi del *fumus persecutionis*, mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo [Cass. 20 marzo 2014 n. 6503].

Ne consegue, ad avviso della Corte, che all'appellante debba essere riconosciuta la protezione sussidiaria, anche avuto riguardo alla situazione generale del paese di provenienza, quale si desume dall'ultimo rapporto di Amnesty International (2016/2017), per il quale "a luglio, la polizia ha fatto uso eccessivo della forza per reprimere manifestazioni in gran parte pacifiche nella capitale Erevan. Centinaia di persone sono state arrestate arbitrariamente. Molti hanno riferito di essere stati feriti, picchiati o altrimenti maltrattati durante l'arresto e la detenzione (...)".

"Uso eccessivo della forza. Il 17 luglio, un gruppo di uomini armati ha assaltato una caserma della polizia nel quartiere Erebuni di Erevan, uccidendo un agente di polizia, ferendone altri due e prendendone diversi in ostaggio".

"Dopo l'occupazione della caserma, centinaia di persone si sono raccolte in piazza della Libertà per dimostrare solidarietà agli assalitori, unendosi alla loro richiesta di rilascio dell'attivista dell'opposizione Jirair Sefilian, in carcere per l'accusa di possesso illegale di armi, e per chiedere le dimissioni del presidente. La situazione è rimasta in stallo per due settimane, con diffuse proteste contro il governo a Erevan, che sono sfociate in vari scontri con la polizia. Si sono tenute manifestazioni ogni giorno, poi sono diminuite dopo che gli assalitori si sono arresi, il 30 luglio. La polizia ha permesso lo svolgimento di raduni pacifici nella maggior parte dei casi ma ha regolarmente fermato manifestanti e altre persone. In varie occasioni, le proteste a Erevan sono state disperse ricorrendo a un uso eccessivo della forza".

"Il 20 luglio sono scoppiati scontri dopo che la polizia ha rifiutato di consentire ai manifestanti di far arrivare del cibo al gruppo armato all'interno della caserma. Alcuni manifestanti hanno cominciato a spintonare gli agenti di polizia e a lanciare pietre e bottiglie d'acqua. La polizia ha risposto usando in modo indiscriminato granate stordenti e gas lacrimogeni e ha provocato il ferimento di molti manifestanti pacifici e astanti. La polizia ha quindi iniziato a disperdere il raduno e ad arrestare i partecipanti. Diversi testimoni oculari hanno dichiarato che gli agenti in-



seguivano e picchiavano i manifestanti in fuga prima di arrestarli; secondo le segnalazioni, 136 persone sono state arrestate e decine ferite”.

“Il 29 luglio, la polizia ha fatto uso eccessivo della forza contro manifestanti pacifici a Sari-Tagh, vicino alla caserma occupata. La polizia ha intimato alla folla di disperdersi; poco dopo ha sparato gas lacrimogeni e lanciato granate stordenti indiscriminatamente, ferendo decine di dimostranti e alcuni giornalisti. Un gruppo di uomini armati di bastoni di legno, che veniva da dietro le linee della polizia, è quindi entrato tra la folla, cogliendo di sorpresa e picchiando manifestanti e giornalisti. Nel frattempo, la polizia ha bloccato la strada per impedire alla folla di fuggire e ha proceduto a fermare tutti i manifestanti. Almeno 14 giornalisti hanno dichiarato di essere stati deliberatamente presi di mira con le granate stordenti e picchiati per impedire loro di coprire gli eventi in diretta. Secondo quanto riferito, almeno 60 persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale, comprese alcune con gravi ustioni provocate dall’esplosione delle granate. Durante le settimane seguenti, cinque agenti di polizia sono stati sospesi dal servizio per aver fatto uso eccessivo della forza; il capo della polizia di Erevan è stato rimosso e 13 agenti di polizia, compresi alcuni ufficiali superiori, sono stati formalmente redarguiti per “non essere riusciti a impedire gli attacchi violenti contro manifestanti e giornalisti”. A fine anno, le indagini per entrambi gli episodi erano ancora in corso”.

“A seguito degli eventi del 17 luglio, la polizia ha convocato attivisti politici per interrogarli. Secondo i resoconti dei mezzi d’informazione, circa 200 persone, per la maggior parte sostenitori dell’opposizione e attivisti, sono state portate in varie stazioni di polizia, senza essere formalmente arrestate. Alcuni attivisti hanno riferito che la polizia era andata a casa loro, minacciando di arresto i familiari ed effettuando perquisizioni illegali. Sono stati interrogati e trattenuti nelle stazioni di polizia, alcuni per più di 12 ore, e quindi rilasciati senza accuse. Non sono stati autorizzati a comunicare alle famiglie o ai parenti dove si trovassero ed è stato negato loro l’accesso a un legale”.

“Sono continuate a pervenire frequenti segnalazioni di tortura e altri maltrattamenti per mano della polizia e nelle strutture detentive”.

“A febbraio, la direzione penitenziaria di Nubarashen ha costretto l’attivista detenuto Vardges Gaspari a sottoporsi a un esame psichiatrico, dopo che aveva de-



nunciato la direzione per aver ordinato ai suoi compagni di cella di picchiarlo, minacciarlo e versargli addosso acqua fredda”.

“Durante gli eventi di luglio, alcuni attivisti hanno denunciato che, dopo essere stati arrestati per aver partecipato alle proteste, si sono visti negare acqua, medicine e trattamenti medici necessari; in alcuni casi sono stati trattenuti per più di 12 ore senza accusa. Diverse persone hanno riferito di essere state picchiate o altrimenti maltrattate al momento dell’arresto e durante il fermo ed è stato loro impedito di comunicare dove si trovavano alle famiglie e agli avvocati”.

4 ~ L’appello va perciò accolto nei limiti indicati.

5 ~ Deve dichiararsi non luogo a provvedere sulle spese, conformemente al disposto di cui all’art. 133 dPR 115/2002. Infatti, essendo risultata soccombente un’amministrazione dello Stato rispetto ad una parte (vincitrice) ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese (con la relativa liquidazione) verrebbe pronunciata a carico di un’amministrazione dello Stato e a favore di altra amministrazione, il che costituisce all’evidenza un non senso, tanto più che l’interesse sostanziale dell’appellante, che è quello di ottenere la rifusione delle spese sostenute dal proprio difensore, non potrebbe per tale via essere soddisfatto.

L’art. 133 del dPR 115/2002, essendo volto a disciplinare la condanna alle spese nei giudizi civili ordinari, non appare riferibile all’ipotesi in cui una amministrazione dello Stato sia parte del giudizio. Induce a tale affermazione il rilievo che, per quanto riguarda il procedimento tributario, nel quale per definizione una parte è rappresentata da una pubblica amministrazione, è stabilita una regola diversa (cfr. art. 141). In sostanza, nel processo tributario, e quindi nel processo in cui è istituzionalmente parte una pubblica amministrazione, la regola adottata dal legislatore è quella propria del processo penale, con i correttivi dettati dalle peculiarità del processo.

La Corte ritiene quindi che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un’amministrazione statale, l’art. 133 del dPR osti alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all’art. 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento [Cass. 29 ottobre 2012 n° 18583].



Per questi motivi

la Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persona, Famiglia, Minori, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] nei confronti del Ministero dell'Interno - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, contro l'ordinanza 8.05.2016 del Tribunale di Napoli, così provvede:

- a) in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata, riconosce all'appellante [REDACTED] il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 251/07;
- b) dichiara non luogo a provvedere sulle spese.

Così deciso in Napoli il 21 giugno 2017

Il consigliere est.

(dr. Massimo Sensale)

Il Presidente

(dr. Alessandro Cocchiara)

*firmato digitalmente*

